

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1327)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1965 (V. Stampati nn. 1424 e 1582)

d'iniziativa dei deputati BRODOLINI, ZANIBELLI, PRINCIPE, EVANGELISTI, IOZZELLI, DI GIANNANTONIO, PENNACCHINI, SIMONACCI, MATTEOTTI, ABATE, DI NARDO e VIZZINI (1424); SERVELLO, CRUCIANI, DELFINO, TRIPODI, FRANCHI, NICOSIA, CALABRO', GUARRA, CARADONNA, SANTAGATI e TURCHI (1582)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1965*

Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è dovuta nella aliquota fissa del 26,50 per cento.

L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli è concesso a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine un abbuono del 28, 301886 per cento sull'imposta unica liquidata a norma del presente articolo.

lo. Per ogni concorso l'abbuono non può superare lire 20 milioni.

Art. 2.

Il fondo premi nei giochi di abilità e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal CONI e dall'UNIRE, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco determinato a norma dell'articolo 1.

Art. 3.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è sostituito dal seguente:

« Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresì autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria amministrazione.

Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio.

I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.